

a fronte di questa delicata situazione venutasi a creare con l'ingresso di Bipop-Carire in Capitalia e in considerazione delle pesanti ricadute sul territorio, in termini di sviluppo economici ed imprenditoriale, ma anche di prospettive occupazionali —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per tutelare i lavoratori dipendenti della Bipop-Carire, fortemente penalizzati dalle scelte del gruppo Capitalia;

quali iniziative, inoltre, ritenga di poter assumere affinché anche nel futuro operazioni di incorporazione non abbiano a compromettere lo sviluppo dell'economia regionale. (4-06240)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

GIACCO, CAPITELLI, ABBONDANZIERI, GALEAZZI, GASPERONI e DUCA. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

alcune insegnanti della provincia di Ancona, assunte dalla scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si trovano o si sono trovate in aspettativa perché gestanti o madri di bambini entro il primo anno di vita (in interdizione per gravi complicanze della gestazione o in astensione obbligatoria per maternità o in astensione facoltativa — 1° mese —), hanno ricevuto da parte dei propri dirigenti scolastici, dopo l'inizio dell'aspettativa intanto pagata al 100 per cento decreti restrittivi della retribuzione mensile, ai quali sono seguite riduzioni all'80 per cento effettuate dalla ragioneria e dalla direzione provinciale dei servizi vari del tesoro di Ancona

con effetto retroattivo, senza alcuna comunicazione anticipata su modalità e tempi di riscossione;

interpellate a riguardo le segreterie delle rispettive scuole, hanno risposto alle insegnanti interessate, in alcuni casi di essersi attenute alle disposizioni fornite verbalmente dalla ragioneria della direzione provinciale del tesoro e dall'ufficio scolastico di competenza; in altri casi di aver prodotto in un primo momento il decreto per il pagamento al 100 per cento poi, a seguito del rifiuto della suddetta Ragioneria di apporvi il necessario visto, di averne dovuto inoltrare un altro restrittivo con efficacia retroattiva;

nonostante che alcuni dei suddetti decreti siano privi dell'opportuno richiamo al più recente CCNL della scuola, i riferimenti legislativi invocati da alcuni organi in questione per giustificare il proprio operato sono le circolari del ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 29290 del 21 marzo 2002 e prot. n. 43108 del 17 aprile 2002 che tentano di chiarire i dubbi interpretativi sorti in merito all'articolo 11 del CCNL del 15 marzo 2001. Tali riferimenti, sebbene autorevoli, non possono essere equiparati, per loro stessa natura alle leggi che comunque esistono e regolamentano la materia;

la questione che riguarda il trattamento economico relativo alle assenze per maternità sopracitate del personale della scuola assunto a tempo determinato permane tuttora irrisolta, poiché in seguito alla nota di cui sopra dell'aprile 2002, recante richiesta di parere all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica, non è ancora pervenuta la risposta di tali Uffici; gli uffici pubblici della provincia di Ancona, tuttavia, continuano a comportarsi come se si attenessero concordemente fra loro a precise disposizioni di leggi in materia;

si ritiene che la situazione denunciata costituisca, peraltro, una violazione dei principi di tutela della maternità, così come assicurata dalla Costituzione Ita-

liana, una forma di abuso e di lesione di una delle categorie di lavoratori meno protette e più penalizzate come quella degli insegnanti precari, nonché una forte mancanza di rispetto dei diritti delle donne lavoratrici (articolo 37 della Costituzione). Da notare che alcune madri insegnanti con contratto a termine sono costrette ad evitare di trovarsi in alcune situazioni relative ai congedi parentali (assenza per malattia del bambino, astensione facoltativa), sacrificando « l'adempimento delle proprie essenziali funzioni familiari » (articolo 37 della Costituzione), per scarsa chiarezza della norma, per disinformazione del personale addetto ad applicare le relative procedure, per evitare danni economici certi o possibili;

la complessità della situazione sopra descritta non mette alcune famiglie in grado di assolvere i propri compiti (articolo 31 della Costituzione) e, in caso di nascita di figli, sembra addirittura penalizzarle —:

si chiede pertanto un intervento urgente di chiarificazione perché la situazione venga regolarizzata, conformemente ai diritti garantiti dalle leggi. (4-06229)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

ANEDDA, CARRARA, LO PRESTI e LA GRUA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la circolare del Consiglio superiore della Magistratura n. 15207/87, e successive modificazioni, esplicativa della normativa di cui all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario in tema di incarichi extragiudiziali, prevede:

a) al punto 14 che gli incarichi universitari possono essere autorizzati « con i criteri di cui al punto 4 (evitare che i valori dell'indipendenza e imparzialità

possano apparire compromessi o soltanto esposti a rischio) a condizione che l'espletamento dell'incarico sia compatibile con le esigenze del servizio e si debba svolgere nella sede in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o nella località in cui egli è autorizzato a risiedere o in località prossima alle precedenti »;

b) al punto 15 che « gli incarichi conferiti da privati non sono autorizzabili, poiché le attività che si svolgono nel contesto di un rapporto di collaborazione appositamente instaurato con soggetti privati, anche se a titolo gratuito, determinano una situazione obiettiva di pregiudizio, anche solo potenziale per l'attività del magistrato »;

c) al punto 18 che « gli incarichi extragiudiziali a titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati solo in base ad una valutazione di opportunità, che, oltre ai criteri di cui al punto 4, tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che le stesse richiedono »;

il dottor Vincenzo Carbone, Presidente titolare della III sezione civile la Suprema Corte di Cassazione e aspirante all'incarico di Presidente aggiunto della stessa Corte di Cassazione esplica numerose ed importanti attività extragiudiziarie ed in particolare:

a) insegnamento universitario di diritto privato, con inserimento stabile quale « professore incaricato interno » nella giunta che gestisce il dipartimento di « ingegneria gestionale » presso la facoltà di ingegneria dell'università Federico II di Napoli. Per l'anno 2003 la denominazione di tale incarico è stata assorbita in quella di « professore ordinario »;

b) in tale sua qualità collabora attivamente con la regione Campania e con due società private la I.T.A. organizzatrice di corsi di perfezionamento srl e l'IPSOA, titolare di una scuola di formazione e finanziatrice di corsi, convegni e master (come risulta in oltre 50 documenti